LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI PRATICO VALUTATIVI (LPV)

Decorrenza 2023/2024

PREMESSE

Il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 – di attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 – prevede, all'articolo 2 comma 5, che 10 CFU di tirocinio pratico valutativo (nel seguito TPV) siano acquisiti durante il percorso triennale della laurea in Scienze e tecniche psicologiche – classe L-24. In attuazione di quanto stabilito dal Decreto, il Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche – coorte 2023/2024 – prevede l'erogazione di attività riconducibili a quelle del TPV della valenza di 2 e 8 CFU rispettivamente al secondo e al terzo anno.

I regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle coorti 2022/2023, 2021/2022 e precedenti prevedevano l'erogazione di 3 CFU di laboratorio nel triennio ovvero:

- Laboratorio di Psicologia fisiologica (1 CFU) al primo anno;
- Laboratorio di Neuropsicologia (1 CFU) al secondo anno;
- Laboratorio di Approccio metodologico alla ricerca psicosociale (1 CFU) al terzo anno.

Alle attività didattiche e di natura esperienziale svolte nei predetti laboratori, il Dipartimento riconosce le caratteristiche declinate dalla normativa in materia di TPV ovvero riconosce che essi siano:

a) attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;

b) attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni; c) analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

Le presenti linee guida disciplinano le modalità e le procedure per permettere agli studenti e alle studentesse iscritti/e alla laurea triennale delle coorti 2022/2023, 2021/2022 e precedenti di conseguire il titolo finale della laurea triennale avendo già acquisito i 10 CFU di TPV previsti dalla normativa delle lauree abilitanti. Per il predetto fine il Dipartimento eroga 7 CFU di attività riconducibili a quelle del TPV che potranno essere frequentate dai soli iscritti alle coorti precedenti al 2023/2024 del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dell'Università di Torino. Le predette attività verranno svolte in modalità laboratoriale e nel prosieguo delle presenti linee guida vengono indicate come LPV (Laboratori Pratico Valutativi). Considerato che i 10 CFU di TPV da svolgere nel percorso triennale hanno una connotazione introduttiva e di base, questi sono propedeutici all'acquisizione dei 20 CFU di TPV previsti negli ordinamenti delle lauree magistrali.

Con la finalità di garantire agli iscritti ai corsi di laurea magistrali del Dipartimento il possesso dei 10 CFU di TPV, vengono offerti in sovrannumero rispetto ai 120 CFU, le seguenti attività:

- Laboratorio pratico valutativo (LPV) 7 CFU
- Laboratorio pratico valutativo (LPV) 4 CFU
- Laboratorio di Psicologia fisiologica - 1 CFU
- Laboratorio di Neuropsicologia - 1 CFU
- Laboratorio di Approccio metodologico alla ricerca psicosociale - 1 CFU

Gli studenti e le studentesse potranno accedere a queste attività in base al numero di CFU che saranno loro necessari per arrivare al possesso dei 10 CFU di TPV totali, secondo gli artt. sotto elencati.

Art. 1. REQUISITI PER ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ DI LPV

Possono iscriversi alle attività di LPV offerte dal Dipartimento:

- Studenti/esse iscritti/e al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche di Unito ad una coorte precedente l'a.a. 2023/2024 che abbiano già acquisito in carriera il numero di CFU previsto per accedere all'iscrizione alla specifica edizione. Il numero di CFU richiesti per poter accedere alle specifiche edizioni di LPV è stabilito con delibera del/la Presidente del corso di

studi triennale ed è volto a garantire priorità di accesso agli/alle studenti/esse in prossimità di conseguire il titolo triennale.

- Studenti/esse iscritti/e nell'A.A. 2023/24 al primo anno dei corsi di laurea magistrale della Classe LM-51 che non abbiano acquisito i 10 CFU di attività di TPV durante il percorso triennale

Art. 2. FREQUENZA LPV

Considerata la natura altamente professionalizzante delle attività offerte, la frequenza alle attività dei LPV è obbligatoria. Si considera assolto l'obbligo della frequenza con una presenza pari almeno al 70% delle ore erogate.

Art. 3. NUMERO DI PARTECIPANTI LPV

Il numero massimo di studenti/esse iscrivibili alle edizioni di LPV viene determinato in funzione della dotazione delle aule e delle postazioni individuali disponibili.

Art. 4. VALUTAZIONE LPV

Per poter accedere alla valutazione dell'attività di LPV è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore totali. Il docente titolare acquisirà le firme di presenza. La valutazione finale verrà espressa con giudizio "approvato/non approvato". Gli/le studenti/esse che non conseguano l'approvazione dell'attività di LPV dovranno presentare domanda di iscrizione ai LPV l'anno accademico successivo.

Art. 5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE LPV

Le iscrizioni alle attività di LPV avvengono mediante prenotazione dello/a studente/essa sulla piattaforma Moodle. Non sono previste assegnazioni d'ufficio per quanti non provvedano in autonomia alla prenotazione dell'attività. La data di apertura delle iscrizioni viene resa nota sul sito dei corsi di studio, nella sezione "Avvisi".

Art. 6. RICONOSCIMENTI CFU DI TPV

Solo gli/le studenti/esse iscritti/e ad una laurea magistrale della classe LM-51 del Dipartimento di Psicologia che hanno conseguito la laurea triennale in classe L-24 in un Ateneo diverso dall'Università di Torino devono chiedere il riconoscimento delle attività svolte come tirocinio ai fini dell'acquisizione

dei 10 CFU di TPV previsti nel percorso triennale. Ai/alle predetti/e studenti/esse a cui non dovessero essere riconosciuti 10 CFU di attività di TPV verrà assegnato un debito per la parte di CFU residua che dovrà essere assolto con le attività di LPV.

Sono convalidabili attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale relativamente a:

a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;

b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Le esperienze condotte da studente/essa in ambito di programmi di mobilità internazionale saranno valutate dalla Commissione preposta che verificherà l'esperienza pratico laboratoriale frequentata da studente/essa ed individuarà le attività di laboratorio convalidabile.

Agli studenti/esse in possesso di laurea triennale appartenente ad una classe di laurea diversa dalla L-24 viene d'ufficio attribuito il debito di 10 CFU che dovrà essere assolto con le attività di LPV.

Potranno essere riconosciuti i crediti svolti durante il tirocinio curriculare all'interno del percorso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche vecchio ordinamento, qualora vi sia l'indicazione dei cfu acquisiti.

Art. 7. PROCEDURA RICONOSCIMENTI CFU LPV (10 CFU)

Per il riconoscimento delle attività svolte come TPV nel corso di laurea triennale in classe L-24 presso un Ateneo diverso da quello di Torino, gli/le studenti/esse di cui all'articolo precedente dovranno accedere all'apposito Google form ed autocertificare l'acquisizione in carriera delle attività. Dalla documentazione prodotta dovrà evincersi che le attività dichiarate, e di cui si chiede la convalida ai fini del riconoscimento dei CFU di TPV, siano riconducibili a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 654 del 5/07/2022. In assenza di tali indicazioni sulla documentazione prodotta sul Google form ed in assenza di conferma da parte dell'Ateneo in cui si sono svolte le attività circa la riconducibilità delle attività a quelle del TPV, al/alla studente verrà assegnato il debito di 10 CFU da assolvere con le attività di LPV.